

1/2021

CCTFOCUS

LA NEWSLETTER TEMATICA
DI STUDIO CACCIATORI

CHE BREXIT SIA

Dal 1° gennaio 2021 è terminato il periodo transitorio previsto dagli accordi fra UE e UK per cui la BREXIT è realtà. Il Regno Unito torna così ad essere un Paese terzo all'Unione Europea, con effetti importanti nelle operazioni internazionali sotto il profilo dell'IVA, delle Dogane e imposte dirette.

STUDIO CACCIATORI
Dottori Commercialisti
Via Scalzi 20 Verona IT

+39 045 8051611
info@cctstudio.it
www.cctstudio.it

tempo di lettura previsto
5 min 50 sec.

Brexit

DA REFERENDUM A REALTÀ

Il c.d. "Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dalla Comunità Europea", è conosciuto da tutto il mondo con l'acronimo **BREXIT**. La procedura, come prevista dall'art. 50 del Trattato UE, ha visto anni di trattative.

23 maggio 2016 La BREXIT viene approvata dal Regno Unito con referendum popolare.

29 marzo 2017 Viene formalmente notificata alla UE la lettera di recesso che dà avvio alle trattative. Seguono vari riunioni del Consiglio Europeo per stabilire gli orientamenti dei negoziati.

1° febbraio 2020 La BREXIT entra in vigore con un periodo transitorio, per cui fino al 31 dicembre 2020 UK rimane nel Mercato Unico e Unione Doganale UE.

26 dicembre 2020 Viene pubblicato un "**Accordo di Principio**" al fine di regolare i rapporti economici e non solo fra i 27 Stati UE e GB e Irlanda del Nord.

1° gennaio 2021 Seppur in attesa di approvazione, l'Accordo è valido in via provvisoria: la BREXIT è efficace.

28 febbraio 2021 E' attesa l'approvazione dell'Accordo da parte del Consiglio UE (necessario voto all'unanimità) prima, e dal Parlamento Europeo poi.



COSA PREVEDE L'ACCORDO SOTTO IL PROFILO ECONOMICO?

In linea generale, dal 1° gennaio 2021 termina la libera circolazione delle persone, merci e servizi fra i UK e UE, ma - si può dire - con alcuni effetti attenuati sulla base di alcuni principi cardine dell'accordo, quali cooperazione e libero scambio fra i due spazi economici. Se da una parte quindi "riaprono" le Dogane, con connessi costi e tempi di attesa, sembra confermata la riduzione o assenza di tariffe sulle merci conformi a determinate regole in materia di origine. L'art. 5 dell'Accordo stabilisce infatti chiaramente che non sono imposti dazi doganali sulle merci di provenienza UE.

Brexit

EFFETTI SULLE OPERAZIONI TRA UK E UE

Beni

RIAPRONO LE DOGANE

Gli scambi di beni fra Italia (e altri Paesi UE) ed il Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma assumeranno la natura di import/export con connesse formalità.

Servizi

DA VALUTARE LA TERRITORIALITÀ

La territorialità IVA dei servizi prestati, verso committenti privati o partite IVA, andrà sempre valutata sulla base delle regole della Legge IVA, che è armonizzata a livello internazionale.

Rimborsi

STOP PROCEDURA SEMPLIFICATA

Qualora un operatore economico stabilito in UK effettui acquisti in Italia (o viceversa) non potrà più beneficiare della procedura di rimborso IVA assolta secondo il sistema comunitario.

Dividendi

NO A DIRETTIVA UE MADRE/FIGLIA

Per evitare doppie tassazioni su dividendi societari (sotto forma di ritenuta in UK, e imposta sui redditi in Italia) è ora possibile appellarsi alle Convenzioni Internazionali contro doppie imposizioni.



Prima e dopo la Brexit

CESSIONI DI BENI

Ante brexit

ITALIA VENDE BENI A UK

- L'operazione è non imponibile ai sensi dell'art. 41 della Legge IVA sugli scambi intracomunitari
- Non è previsto alcun obbligo doganale in virtù del mercato di libero scambio europeo
- A fini statistici e fiscali circa la movimentazione delle merci, è prevista la compilazione degli elenchi INTRASTAT e della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)

PERIODO TRANSITORIO

Nel caso particolare delle operazioni in corso alla data del 1° gennaio, ed in particolare se il trasporto è cominciato prima di tale data, gli scambi continuano a qualificarsi a fini doganali e fiscali come intracomunitari.



Post brexit

ITALIA VENDE BENI A UK

- L'operazione è una cessione all'esportazione ai sensi dell'art. 8 della Legge IVA
- Sono previste varie formalità doganali: ad esempio la compilazione della bolletta doganale con indicazione classifica, origine, natura della merce e possibilità di verifiche a campione da parte delle autorità
- Non è più prevista la compilazione di INTRASTAT e esterometro perchè sostituiti da bolla doganale



**ATTENZIONE A REGOLE
SPECIALI PER VENDITE B2C
(PRIVATI) O E-COMMERCE**

Prima e dopo la Brexit

ACQUISTI DI BENI



Ante brexit

UK VENDE BENI A ITALIA

- Ogni volta che un bene viene trasportato in ITALIA si realizza un acquisto intracomunitario
- Al ricevimento della fattura, ITALIA integra la fattura con il meccanismo del reverse charge
- Non è previsto alcun obbligo doganale in virtù del libero scambio europeo: ma attenzione all' iscrizione al VIES
- A soli fini statistici e fiscali circa la movimentazione delle merci, è prevista la compilazione degli elenchi INTRASTAT e esterometro

Post brexit

UK VENDE BENI A ITALIA

- L'operazione è un'importazione di beni pertanto il bene deve essere "impresso in libera pratica"
- Sono previste le formalità doganali con calcolo di dazi, tariffe e altre formalità doganali
- Chi importa deve avere un codice EORI valido
- Non è più prevista la compilazione di INTRASTAT e esterometro perchè sostituiti da bolla doganale

MERCE DI ORIGINE PREFERENZIALE INGLESE

Sulla base della bozza dell'Accordo di scambio fra UE e UK, questi beni sono immessi sul mercato UE (Italia inclusa) a dazi agevolati. Va fornita in Dogana apposita dichiarazione e relative prove documentali.

Prima e dopo la Brexit

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ante brexit

ITA PRESTA SERVIZI UK

- Se si tratta di servizi generici (ad. esempio consulenze professionali) il servizio è territorialmente rilevante nel Paese del committente (quindi UK)
- In ITALIA l'operazione è fuori campo IVA, sulla fattura andrà apposta la dicitura "inversione contabile". Serve esterometro

Ante brexit

ITA RICEVE SERVIZI DA UK

- Nei servizi generici il servizio è territorialmente rilevante nel Paese del committente (quindi ITALIA)
- L'operazione è assoggetta ad IVA in ITALIA e sulla fattura andrà integrata ai sensi art. 7 Legge IVA

Post brexit

ITA PRESTA SERVIZI UK

NESSUNA NOVITA'
ma sulla fattura andrà apposta la dicitura "non soggetto"

Post brexit

ITA RICEVE SERVIZI DA UK

NESSUNA NOVITA'



**ATTENZIONE A REGOLE
SPECIALI PER SERVIZI
SPECIFICI (ES. IMMOBILI)**

Prima e dopo la Brexit

DIVIDENDI, INTERESSI E CANONI



5% - 15%

RITENUTA SU DIVIDENDI UK

Prima della Brexit i dividendi derivanti da partecipazioni in società UK superiori al 10% godevano della completa detassazione nel Paese d'origine con apposita dichiarazione ("direttiva Madre Figlia").

Dal 1 gennaio 2021, i dividendi erogati da società UK sconteranno una ritenuta dal 5% al 15% in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Regno Unito.

A ciò va aggiunta la normale tassazione in Italia ma sarà possibile ottenere un credito di imposta per le ritenute estere

N.B.

SONO PREVISTE RITENUTE ALLA FONTE ANCHE PER INTERESSI E CANONI DA SOCIETA' UK

More info

Access2Markets

BREXIT - CONSULTAZIONE ONLINE REGOLE DOGANALI

Gli esportatori di merci nel Regno Unito possono consultare il sito Access2Markets per verificare le regole doganali applicabili, così come definite dal Trade and Cooperation Agreement del 24.12.2020.

Indicando nell'apposita sezione (My Trade Assistant) la tipologia di bene in esportazione, il Paese di origine e quello di destinazione, è possibile visualizzare la tariffa doganale le regole e documenti per il passaggio doganale delle merci.

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content>

Contattaci

WWW.CCTSTUDIO.IT

Siamo a disposizione per qualsiasi approfondimento sulle tematiche esaminate.

STUDIOCACCIATORI
DOTTORI COMMERCIALISTI

**APPROFONDIMENTO A
CURA DI:**

Dott. Giacomo Cacciatori

giacomo.cacciatori@cctstudio.it

